



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Milano, 4 Febbraio 2016

Decreto canone RAI: proposte AIGET al Governo per ridurre incertezze, possibili contestazioni e malfunzionamenti

Remunerazione del servizio di riscossione e gestione commerciale

Il canone in bolletta introduce costi di aggiornamento dei sistemi informatici e gestionali, costi operativi, costi da morosità indotta anche sul pagamento della bolletta elettrica. In un mercato efficiente, com'è quello dell'elettricità, il mancato rimborso di questi costi si rifletterà in un aumento del prezzo al consumatore.

- È necessario prevedere un'equa remunerazione ai fornitori che includa:
 - Una componente una tantum per la predisposizione dei sistemi
 - Una componente annuale in misura delle utenze domestiche residenti servite

Tale remunerazione dovrà essere a carico della Rai, che si trova sollevata dai relativi costi di gestione, o essere assicurata attraverso altre soluzioni che non impattino sul prezzo dell'elettricità al cliente finale.

Flusso informativo

- L'elenco aggiornato dei soggetti tenuti al pagamento dev'essere reso disponibile attraverso il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico a tutti i venditori (controparti commerciali di vendita)
 - È necessaria la disponibilità delle specifiche tecniche di un'apposita sezione dell'"anagrafica TIS" del SII almeno 3 mesi prima della prima fatturazione (in mancanza, necessario rinvio della prima fatturazione) ed è necessaria la disponibilità del dato aggiornato 1 mese prima del periodo cui si riferisce ogni fattura
 - Il set informativo su SII per ogni cliente tenuto al pagamento deve includere:
 - Codice fiscale
 - Numero di POD
 - La legge prevede che il processo di autocertificazione e/o verifica delle condizioni di esenzione sia a carico dell'Agenzia delle Entrate. Quindi:
 - I venditori di energia non sono tenuti a mettere a disposizione alcun canale per svolgere tale autocertificazione
 - La responsabilità di errate fatturazioni del canone per errori nel set informativo reso disponibile su SII non ricadrà sui venditori di energia



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Fatturazione e attribuzione dei pagamenti

- I venditori elettrici fatturano le rate scadute del canone nella prima bolletta utile, secondo la propria discrezionalità commerciale
- I termini temporali per il trasferimento ad Agenzia delle Entrate del canone esatto s'intendono per la parte effettivamente riscossa
- Pagamenti parziali del totale (energia e accessori + canone) di una bolletta s'intendono attribuiti fino a esaurimento ai servizi energia (e a ogni ulteriore servizio accessorio fornito e a eventuali interessi di mora), indi al canone. (Es: importo energia+servizi=80 e canone=20, se il cliente paga 90 s'intende riscosso solo il 50% del canone di competenza dei mesi fatturati)
- I periodi di competenza dei servizi energia e del canone devono coincidere all'interno della stessa fattura
- Il canone è dovuto per mesi interi, e il fornitore tenuto a raccoglierlo è quello che fornisce il cliente elettrico nel giorno di scadenza della rata

Trattamento fiscale

- Il trattamento fiscale del canone (esente da IVA) si riconduce all'art. 15 del DPR. 633/1972 ("Decreto IVA")

Gestione dei contenziosi e supporto informativo

- Ogni contenzioso riguardo al pagamento del canone non sarà gestito dai venditori di energia
- Un ente terzo fornirà un canale informativo (es: numero verde e mail) e di gestione dei contenziosi legati al canone.